

Sezione IV, decisione 16 marzo 1893, *Pres.*, — *Est. Comune di Montiglio*.

Esazione—Esattore — Nomina di impiegato comunale — Rinunzia all'impiego
(L. 20 aprile 1871, art. 14).

La nomina d'un impiegato comunale ad esattore delle imposte non è assolutamente nulla e può esser sanata dalla posteriore rinuncia dell'impiegato al suo ufficio. (I)

La Sezione, ecc. — Attesoché l'art. 14 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette disponga che non possono essere esattori i pubblici impiegati in attività di servizio. La quale disposizione, messa in armonia con le altre che si contengono nello stesso articolo e che servono a determinare altre cause d'incompatibilità nella concorrenza della stessa persona di due qualità ed uffici, l'uno dei quali sia quello di esattore, o di rapporti d'interesse e di dipendenza di quest'ultimo coll'Amministrazione di fronte alla quale risponde della riscossione del pubblico denaro, rivela che l'impedimento legale a che le due qualità si mantengano nella stessa persona sorge allora quando l'esattore sia già entrato nell'esercizio effettivo delle sue funzioni e per causa di queste. Le stesse parole *non possono essere esattori* traducono letteralmente questo concetto.

Ne una interpretazione più larga ed estesa, la quale darebbe a quella *incompatibilità*, che è nelle vedute della legge, la stessa portata di una incapacità assoluta, il cui effetto sarebbe quello di render nullo anche l'atto iniziale di nomina solo perchè il nominato rivesta anche un'altra qualità incompatibile con quella che viene ad assumere, sarebbe punto sorretta, se non dalla parola, dallo spirito del mentovato articolo.

Attesoché a dimostrare così che quella duplicità di uffici e di qualifiche fra loro ripugnanti, quella eventuale collisione di rapporti che è contemplata dall'art. 14, genera una incompatibilità che può essere superata per via di remozione di causa, anziché una assoluta incapacità inducente la nullità del conferimento dell'ufficio esattoriale sino dall'atto iniziale di nomina con pari effetto su tutti gli atti posteriori, con applicazione in tal caso del principio: *si quid fuerit subscensum ex eo quod interdicente lege factum est illd quoque vanum atque inutile esse precipimus*, concorre anche la disposizione del succitato art. 15. Ivi è detto che scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza durante l'esattoria di alcuno dei casi contemplati dall'art. 14, il prefetto provvede a che il servizio dell'esattoria proceda a norma di legge con misure speciali, e promuove, *ove occorra*, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria. Non si ha quindi una nullità che discende di pieno diritto e diventa irretrattabile per la massima causa che può produrla nei rapporti contrattuali, la mancanza cioè di capacità in chi fu nominato ad assumere le facoltà e gli obblighi inerenti al rapporto che contrae. Ma si tratta invece di una facoltà di provvedere per via di rescissione, rimessa a chi deve vegliare sul buon ordinamento e processo di riscossione, a seconda delle emergenze dei casi e delle loro conseguenze, non altrimenti potendosi spiegare quella espressione *ove occorra*.

Per questi motivi, ecc.